

Legge 21 novembre 2000 n. 342 (Art. 63)

Misure in materia fiscale.

Publicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O.

Art. 63. *(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)*

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. [\(36\)](#)

1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'[articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'[articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. [\(39\)](#)

1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. [\(39\)](#)

[2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. [\(37\)](#)

]

[3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. [\(37\)](#)]

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle

leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. [\(38\)](#)

[\(36\)](#) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 666, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

[\(37\)](#) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 666, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

[\(38\)](#) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 666, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

[\(39\)](#) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1048, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.